

zio per l'applicazione della Legge; 2. di sollecitare l'esecuzione delle sentenze nel Tribunale Criminale.

254. Il giudice non può proporre ai Giurati alcuna questione complessa.

255. Il Corpo dei Giurati è di dodici almeno. L'accusato ha la facoltà di ricusarne, senza allegare i motivi, un numero che la Legge determina.

256. Il Processo davanti il Corpo dei Giurati è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso di chi gli assista, e li dirigga. Essi hanno la facoltà di farne la scelta: non scegliendo, se ne fa una nomina *ex officio*.

257. Ogni persona assoluta da un Corpo legittimo di Giurati non può essere di nuovo arrestata, nè accusata per lo stesso fatto.

C O D I C E C I V I L E

Disposizioni Generali.

258. **S**ono aboliti i Fede-Commessi di qualunque specie; quei che li possiedono presentemente continuano a goderli come beni liberi. Sono eccettuati da questa disposizione generale gli attuali possessori, i di cui successori immediati al Fede-Commesso sono ammogliati, o vedovi con prole. A questi successori si trasmettono i Fede-Commessi, dei quali essi godono come di beni liberi. Ma resta salvo a' fratelli maschi, e alle sorelle non maritate di questi immediati successori, il *gius* della legittima nei Fede-Commessi, la quale dovrà regolarsi come si regolerebbe in una libera eredità de' loro Padri, a norma delle Leggi Romane. Di questo diritto goderanno pure, non in capi, ma in stirpe, i figli immediati dei fratelli premorti degl'immediati successori. Il giorno 14. del mese di Giugno prossimamente passato, è l'epoca, dopo la quale incomincia ad aver luogo la disposizione di questo Articolo. Quando il successore immediato è la Causa Pubblica, o Pia, questa succede al Fede-Commesso.

259. Quando il possessore attuale di un Fede-Com-

messo, è un Individuo assente da cinque anni senza Pubblica Missione, il suo successore immediato, ancorchè non ammogliato, succede al Fedecommesso, salvo sempre il *gius* della legittima ai Fratelli, o alle Sorelle non maritate.

260. La facoltà di far Testamento, o donazioni per causa di morte, o da valere dopo la morte, resta limitata per quelli, che hanno Discendenti, o Ascendenti, al sesto del loro patrimonio. Per quelli, che non hanno Ascendenti, o Discendenti, ma semplicemente Successori collaterali sino al sesto grado Civile inclusivamente, resta limitata al quasto del loro patrimonio. Per quelli finalmente, che non hanno successori ascendentali, nè discendentali, nè collaterali in detto grado, resta limitata alla metà.

261. Dopo l'accettazione della Costituzione non vi sarà differenza alcuna rapporto alle successioni tra gli Uomini, e le Donne, all'eccezione di quelle, che sono maritate prima dell'epoca de' 14. Giugno prossimamente passato.

262. Le Vedove durante la loro vedovanza sono riguardate come uno de' figli, o de' successori in mancanza di figli nell'Eredità del Marito, ma però quanto al solo usufrutto della porzione ereditaria, che potrebbe loro spettare se si facesse la divisione. Il Marito averà il medesimo diritto nella successione della Moglie.

263. Resta abolito il così detto *gius* di avvocazione o di retratto nelle alienazioni di beni stabili. Avrà luogo solamente in favore dei Partecipi di una casa medesima.

264. I Debitori, che sono legalmente dichiarati insolubili senza loro colpa, non potranno essere detenuti in carcere.

265. Tutti gl'Instrumenti, e Testamenti saranno sottoscritti rispettivamente dai testimonj, che v' intervengono, dalle Parti contraenti, e da' Testatori. Nel caso, che alcuno di essi non sappia, o non possa scrivere, si dovranno aggiungere due altri testimonj, i quali facciano fede di simile impotenza, e si firmeranno in loro luogo.

266. Vi sarà un pubblico Archivio Centrale della

Repubblica nel luogo della Residenza del Governo, al quale tutti i Notari dovranno mandare tutte le copie autentiche di qualunque contratto, testamento, o altro atto pubblico, e sentenza, meno i processi, e ciò dentro il termine di giorni otto dalla stipulazione de' contratti, e pubblicazione delle sentenze per li Notari, che sono nel luogo dell' Archivio, e di un mese per quelli che sono fuori. In caso di contravvenzione i Notari resteranno privi di ufficio.

267. In questo Archivio Centrale vi sarà un libro, in cui saranno accennati i contratti, che portano ipoteca, e i nomi delle persone, e dei beni obbligati, in ordine di alfabeto.

268. S' inscriverà in tutti gli Atti Pubblici l' Era della Repubblica Ligure, che comincia il giorno 14. Giugno 1797.

C O D I C E C R I M I N A L E

Disposizioni Generali.

269. **L**e pene devono essere proporzionate ai delitti.

270. Non vi sono delitti, che quelli che offendono la Società, la vita, la sicurezza, la proprietà, l' onore altrui. Nessuno può essere accusato, o processato per altri delitti fuori di quelli che sono espressi nella Legge.

271. La maniera di procedere contro i rei è determinata dalla Legge, e nessuno può essere processato in altra maniera, che secondo la forma stabilita dalla Legge.

272. Non si può infliggere al reo di qualsivoglia delitto altra pena, che quella precisamente, che si trova stabilita dalla Legge per quel tale delitto.

273. Resta abolita la tortura, la sveglia, ed ogni altro tormento inventato per istrappare la confessione dell' accusato, o la rivelazione de' complici.

274. Sono proibiti i supplizj inventati per aggravare la pena capitale, come la forca, la ruota &c. come pure la mutilazione, e l' esposizione delle membra de' giustiziati.